

## MEDICINA DELLA PROCREAZIONE nuova legge

Gentile collega, egregio collega

Con il 1. gennaio 2001 una nuova legge federale che tocca l'ambito medico è entrata in vigore: si tratta della *Legge sulla medicina della procreazione* (LPAM):

- Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM) del 18 dicembre 1998.
- Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) del 4 dicembre 2000.
- Ordinanza sulla Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (OCNE) del 4 dicembre 2000.

Finora il settore della medicina della procreazione non era sottoposto a regole valide in tutta la Svizzera e solo alcuni Cantoni avevano definito sul loro territorio esplicite regole. Il 17 maggio 1992 è però stata accettata in votazione popolare una modifica della Costituzione federale relativa alla protezione dell'uomo e del suo ambiente contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e dell'ingegneria genetica. Gli ultimi 9 anni sono stati necessari per l'iter legislativo, cioè per mettere a punto e sottoporre all'Assemblea federale la legge e al Consiglio federale le ordinanze d'applicazione.

L'aumento costante delle coppie con problemi di fertilità e i rapidi sviluppi delle conoscenze in materia di procreazione, hanno notevolmente allargato questo settore della medicina, sollevando numerosi quesiti etici, che, a loro volta, hanno spinto i cittadini a voler adottare alcune regole.

La nuova regolamentazione disciplina l'applicazione all'essere umano dei metodi di procreazione con assistenza medica. I medici particolarmente toccati da questo provvedimento sono evidentemente i ginecologi e gli ostetrici, ma anche gli specialisti in genetica e, più in generale, tutti coloro che sono attivi nell'assistenza alla procreazione e alla nascita. Sono parimenti coinvolti i laboratori che conservano gameti, oociti e spermatozoi.

Le leggi possono essere consultate e scaricate dall'apposito sito della Confederazione (<http://www.admin.ch/ch/i/rs/81.html#814.9>).

Tra le novità che ci concernono troviamo soprattutto:

- a) **l'autorizzazione**: chiunque applica metodi di procreazione e chiunque prende in consegna gameti e oociti impregnati allo scopo di conservarli, necessita di un'autorizzazione cantonale;
- b) **la vigilanza**: l'autorità preposta all'autorizzazione ha anche il dovere di vigilare sul rispetto delle condizioni e di effettuare ispezioni senza preavviso.

Nel nostro Cantone l'autorità preposta è il Dipartimento delle opere sociali; attualmente è in via di allestimento la legge cantonale di applicazione.

Tutti i medici con titolo FMH in ginecologia (o equivalenza) attivi nel Cantone riceveranno prossimamente una documentazione più dettagliata. Infatti per i pochi medici già attivi in quest'ambito vi è la necessità di regolare la propria posizione richiedendo l'apposita autorizzazione entro il **31 marzo 2001**.

Ricordo che l'autorizzazione può essere concessa solamente ai medici specialisti FMH (o titolo FMH-equivalenti) in ginecologia e ostetricia, con formazione approfondita in endocrinologia ginecologica e medicina della riproduzione (titolo in vigore dal 1.1.2001). Il relativo programma di perfezionamento è consultabile sul sito della FMH (<http://www.fmh.ch/fmh.cfm?l=f&a=1>).

Con i più cordiali saluti.

dott. med. I. Cassis  
Medico cantonale

Bellinzona, 9 marzo 2001